



# ARCIPELAGO TOSCANA

07/03/2008

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ARCIPELAGO TOSCANA

### Denominazione - Sede - Scopi- Durata

**Art.1** È costituita con sede in Prato (PO), via Rondine n° 27 un'associazione senza scopo di lucro denominata **ARCIPELAGO TOSCANA**

**Art. 2** - L'associazione Culturale **ARCIPELAGO TOSCANA** e' apartitica e indipendente; persegue le seguenti finalità:

- promuovere una cultura solidale quale fondamento duraturo per relazioni sociali ed economiche giuste e pacifiche;
- promuovere il rispetto della dignità umana e dell'ambiente richiamandosi ai principi etici e politico-culturali della Costituzione Italiana, con particolare attenzione agli art. 2,3,4 comma 2, 18 comma 1, e della "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo";
- promuovere, negli ambiti sociali con cui entra in rapporto, l'introduzione di strumenti di supporto alle relazioni umane considerati funzionali all'effettiva affermazione della persona, percepita nella sua interezza vitale;
- promuovere modalità di scambio del tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto a favore di singoli cittadini o della comunità locale, ai sensi della Legge n.53 del 8 marzo 2000;
- costituire parte integrante di Arcipelago SCEC, in qualità di Isola (di seguito Affiliata).

**Art. 3.** - L'associazione Culturale **ARCIPELAGO TOSCANA** per il raggiungimento dei suoi fini, intende svolgere varie attività, in particolare:

- fondare e condurre il proprio Circuito di Economia Solidale (o più circuiti, in funzione dell'eventuale presenza sul territorio di sottogruppi di soci differentemente localizzati) nel quale o nei quali introdurre l'uso del sistema econometrico di proprietà del partecipante alla collettività, costituito dai Buoni Locali di Solidarietà (BLS), indicato anche come Sconto ChE Cammina con la sigla SCEC, nel rispetto delle norme di gestione e impiego previste dai Regolamenti Operativi al momento vigenti;
- contribuire, insieme alle altre affiliate ad Arcipelago SCEC eventualmente presenti nella propria regione, alla costituzione di un Coordinamento Regionale che parteciperà attraverso un proprio Delegato alle attività di Arcipelago SCEC, ai sensi del relativo statuto;
- ricevere ed applicare, nello svolgimento delle operazioni di gestione e impiego dei BLS, gli indirizzi operativi ed organizzativi deliberati da Arcipelago SCEC;
- attivare e gestire relazioni di partnership con altre associazioni, enti locali, organizzazioni sociali e religiose che, volendo sostenere e promuovere a loro volta le finalità perseguite da Arcipelago SCEC, si rendono disponibili a collaborare con l'affiliata di riferimento;
- favorire e sostenere gli interscambi fra le varie affiliate.

**Art. 4** - La durata dell'associazione è al 31.12.2030.



## Soci

**Art. 5** – Il socio è colui che aderisce alle finalità dell'associazione e contribuisce alla realizzazione degli scopi sociali, partecipando attivamente alla vita associativa e istituzionale.

**Art. 6** – L'associazione è composta di soci fondatori, ordinari, fruitori, onorari.

- I **SOCI FONDATORI** sono coloro che intervengono all'atto di costituzione dell'associazione e che accettano la missione di contribuire in prima persona all'affermazione degli scopi dell'associazione. Hanno diritto di voto.
- I **SOCI ORDINARI** sono coloro che aderiscono agli scopi dell'associazione, dopo la fondazione, e regolarmente iscritti, sono in regola con le norme del presente statuto e contribuiscono attivamente all'affermazione degli scopi dell'associazione. Hanno diritto di voto.
- I **SOCI FRUITORI** : sono coloro che aderiscono all'associazione e usufruiscono dei BLS senza contribuire in prima persona all'affermazione degli scopi e senza partecipare alla vita attiva dell'associazione. Non hanno diritto di voto
- I **SOCI ONORARI** sono coloro i quali sulla base di meriti sociali e/o culturali, vengono nominati tali dal Consiglio Direttivo. Non hanno diritto di voto.

Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi residenti o domiciliati nella regione Toscana, purché non iscritti già ad altra affiliata.

Nel caso in cui un socio non abbia la maggiore età questi è rappresentato nel diritto di voto da chi esercita la potestà di genitore nei rapporti sociali.

**Art. 7** – Dalla presentazione della domanda, il nuovo Socio può partecipare alla vita dell'associazione, in attesa di deliberazione del Consiglio Direttivo.

Nel caso che la domanda venga respinta, al Consiglio Direttivo non è fatto obbligo produrre le motivazioni.

**Art. 8** – Diritti dei soci.

Il Socio ha diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare alle attività programmate secondo gli appositi regolamenti ed a ricevere la tessera sociale.

Il Socio con diritto di voto ha diritto:

- di eleggere e revocare gli organi direttivi dell'associazione e di essere eletto;
- di proporre modifiche statutarie e dei regolamenti dell'associazione;
- di votare per l'approvazione e le modifiche statutarie e dei regolamenti dell'associazione purché queste non siano in conflitto con lo statuto e i regolamenti di Arcipelago SCEC;
- di essere informato sulle convocazioni assembleari e di poter conoscere e controllare le deliberazioni sociali secondo quanto stabilito dallo statuto.

**Art. 9** – Doveri dei soci.

I soci con diritto di voto sono tenuti a corrispondere la quota sociale stabilita annualmente dall'assemblea. Sono altresì tenuti al pagamento di eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie. I soci fruitori verseranno una quota libera richiesta ad ogni nuova distribuzione/emissione di BLS.



# ARCIPELAGO TOSCANA

07/03/2008

I soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni, delle deliberazioni prese dagli organi sociali, nonché a tenere comportamenti di correttezza e di buona fede nei confronti dell'associazione, dei suoi organi e degli altri soci, tali da non contrastare con le finalità dell'associazione.

**Art. 10** – I soci possono essere espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle disposizioni e deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- in caso di morosità nel pagamento della tessera e delle quote sociali;
- qualora arrechino danni morali e/o materiali all'associazione

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo e sono comunicate per iscritto al socio il quale ha la facoltà di appellarsi all'assemblea che decide a maggioranza inappellabilmente.

## **Recesso**

**Art. 11** - Il Socio può recedere in qualsiasi momento dall'associazione tramite comunicazione scritta inviata per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Consiglio; tale recesso diventa operativo novanta giorni dopo la data di detta comunicazione (farà fede il timbro postale), tranne in tutti quei casi in cui il socio abbia obbligazioni pendenti nei confronti sia dell'associazione sia di terzi, di cui si sia reso garante, nei limiti di sua competenza.

## **Patrimonio ed esercizi sociali**

**Art. 12** – Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- a) dalle quote sociali dei soci;
- b) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) da eventuali contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi.

**Art. 13** – Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso, né sono trasmissibili per atti tra vivi. La quota sociale non è rivalutabile.

## **Bilancio**

**Art. 14** – L'esercizio finanziario va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Libri obbligatori sono: il libro dell'Assemblea, il libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, il libro dei Soci, il libro della contabilità.

Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario deve essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo.

**Art. 15** – Eventuali residui di bilancio saranno destinati:

- il 10% al fondo di riserva;
- il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo e per nuovi impianti o ammodernamenti di attrezzature ed ogni iniziativa atta a promuovere gli scopi dell'associazione.



È vietata qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale.

## Assemblea

**Art. 16** – L'assemblea generale rappresenta l'intero sodalizio e tutta la compagine sociale. Le sue deliberazioni, se assunte in conformità con lo statuto, sono vincolanti per i soci.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione, che sarà assistito da un Segretario eletto dall'assemblea.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata ogni anno dal Presidente dell'associazione, con avviso scritto affisso all'interno dei locali dell'associazione con almeno 30 giorni di preavviso e spedito via mail o via fax al socio, entro gli stessi termini. L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente dell'associazione su richiesta del Consiglio Direttivo o da 1/5 degli aventi diritto di voto con avviso spedito almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea, via mail o via fax ai soci. L'avviso deve contenere la data, l'ora, il luogo in cui si dovrà svolgere l'assemblea e l'ordine del giorno della seduta. L'assemblea è valida con la presenza di almeno il cinquanta per cento dei Soci in prima convocazione, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, e può avere luogo mezz'ora dopo la prima convocazione.

Anche in mancanza delle suddette formalità, l'assemblea è validamente costituita con la presenza della totalità dei soci e dei membri del consiglio direttivo.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

**Art. 17** – Ogni socio nelle assemblee ha diritto ad un voto. Sono ammesse deleghe fino ad un massimo di tre oltre la propria purché siano presentate in forma scritta. Le votazioni possono avvenire per delibera palese, oppure con scheda segreta.

Le deliberazioni sono valide se sono approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti.



**Art. 18** – Le deliberazioni dell’assemblea devono risultare su apposito verbale redatto dal Segretario dell’assemblea e sottoscritto dal Presidente. I verbali potranno essere consultati dai soci a richiesta con diritto di trarne copia.

**Art. 19** – Compiti dell’assemblea sono:

- approvare le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
- eleggere e revocare il Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare il Collegio Sindacale;
- eleggere e revocare il candidato Delegato per la nomina a rappresentante del proprio Coordinamento Regionale in Arcipelago SCEC;
- procedere alla nomina e alla revoca delle cariche sociali;
- approvare il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo, nonché la devoluzione dell’eventuale residuo attivo dello stesso;
- approvare i regolamenti dell’associazione;
- eleggere la commissione elettorale nella fase di elezione degli organi direttivi.
- approvare la relazione annuale del “Presidente”;
- deliberare su tutti gli argomenti ad essa sottoposti;
- deliberare sulla nomina dei “Soci Onorari”;
- ratificare il regolamento per l’elezione delle cariche direttive elaborato dal Consiglio.

L’opzione di revoca può avvenire solo con voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati, mediante una mozione che indichi anche i sostituti; il voto sulla mozione di revoca e sostituzione è inscindibile.

**Art. 20** – L’assemblea straordinaria è convocata:

- per deliberare sulle modifiche statutarie;
- per deliberare sullo scioglimento o liquidazione dell’associazione;
- ogni qualvolta il consiglio direttivo, a maggioranza del 50% + 1, lo ritenga necessario;
- ogni volta ne faccia richiesta il collegio sindacale o almeno un quinto dei soci.

L’assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene ricevuta la richiesta.

Le deliberazioni sono valide se sono approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti.

## Consiglio direttivo

**Art. 21** - Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 7 ad un massimo di 11 componenti. Le cariche sono: Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere.

.

**Art. 22** - Il consiglio direttivo si riunisce normalmente una volta ogni due mesi su convocazione del presidente, ma può essere convocato via mail o via fax almeno 5 giorni prima ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o su richiesta di almeno i due terzi del consiglio direttivo.

Il Consiglio può essere svolto anche attraverso videoconferenza o altri mezzi telematici idonei e gli intervenuti possono essere dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.



In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Il consiglio elegge fra i suoi componenti a maggioranza semplice, il presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere. Ogni seduta del consiglio per essere valida deve avere la presenza di almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice.

**Art. 23** - Sono compiti del consiglio direttivo:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- redigere i conti consuntivi e preventivi da presentare all'assemblea;
- predisporre i progetti per l'impiego dell'eventuale residuo di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- ratificare la nomina del proprio candidato Delegato del Coordinamento Regionale, qualora unica affiliata presente nella regione;
- concorrere alla selezione e nomina del Delegato del Coordinamento Regionale, scegliendolo tra tutti i candidati delle diverse affiliate e in concerto con esse;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti l'attività sociale e che riguardano l'amministrazione dell'associazione;
- formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- favorire la partecipazione dei soci all'attività dell'associazione;
- redigere l'organigramma delle figure operative necessarie al funzionamento dell'associazione.

## La Presidenza

**Art. 24** – Il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio e dispone della firma per tutti gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento, questi viene sostituito, anche nella rappresentanza legale dell'associazione, dal vice presidente, o in mancanza dal membro più anziano in carica del consiglio direttivo. La durata del mandato è di due anni rinnovabile per un solo mandato aggiuntivo.

Il presidente può delegare il segretario per la firma della corrispondenza ordinaria.

**Art. 25** - Il segretario dà esecuzione delle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali di riunione, provvede al normale andamento dell'associazione.



# ARCIPELAGO TOSCANA

07/03/2008

**Art. 26** - Il tesoriere esige le quote annuali dei soci, nella misura stabilita dall'Assemblea. Riceve eventuali elargizioni e donazioni, dandone immediata comunicazione al Consiglio Direttivo. Custodisce la cassa dell'Associazione e tiene in buona evidenza la gestione finanziaria. Predisponde il rendiconto di gestione annuale e lo sottopone all'esame del Consiglio Direttivo.

## **Collegio sindacale**

**Art. 27** - Il collegio sindacale, qualora nominato, si compone di tre membri eletti dall'assemblea, di cui uno viene eletto presidente. Compito del collegio sindacale è quello di controllare i rendiconti finanziari dell'associazione.

## **Coordinamento Regionale**

**Art. 28** - Il coordinamento regionale è necessario per coordinare l'attività di emissione di una regione ove siano presenti più di una associazione che concorre alla realizzazione del progetto Arcipelago. Nel caso in cui sia attiva una sola associazione, questa sarà anche espressione del coordinamento regionale, in caso di più associazioni i consigli direttivi locali eleggeranno il loro rappresentante nel Coordinamento regionale, e questi eleggeranno il delegato nazionale.

## **Scioglimento dell'associazione**

**Art. 29** - La decisione dello scioglimento dell'associazione deve essere presa dalla maggioranza di almeno il 50% + 1 dei soci presenti in assemblea la cui validità è sancita dalla partecipazione di almeno il 50% della compagine sociale. In caso di scioglimento l'assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'art. 14 sulla destinazione del patrimonio sociale, dedotte le passività. Esaurita la procedura i fondi residui e i ricavi dei realizzi devono essere destinati ad altre associazioni con scopi analoghi o ai fini di pubblica utilità, ai sensi del disposto di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

## **Disposizione finale**

**Art. 30** - Per quanto non compreso nel presente statuto, valgono le direttive emanate dal consiglio direttivo e ratificate dall'assemblea a maggioranza assoluta dei presenti, ovvero le direttive emanate direttamente dall'assemblea a maggioranza assoluta dei presenti.